

N. 01219/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01039/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2015, proposto da:

Arpex Accessori di Musti Cataldo S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Palieri, con domicilio eletto presso Marco Palieri, in Bari, Via
Venezia, 14;

contro

Regione Puglia;

Comune di Barletta;

nei confronti di

[Redacted text]

per l'annullamento

- della nota prot. n. AOO-079/4740 del 16.6.2015 della Regione Puglia, Servizio Urbanistica, Ufficio 2° - Strumentazione urbanistica;
- della nota prot. n. AOO-079 del 08.07.2015 n. 0005344, della Regione Puglia Servizio Urbanistica, Ufficio 2° - Strumentazione urbanistica;
- degli atti e provvedimenti comunque connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 il dott.



Udito per la parte il difensore avv. Marco Palieri, per la ricorrente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che la Regione Puglia è stata parte dei giudizi conclusisi con le sentenze di questo T.A.R. n. 953/2014 e n. 83/2015, avverso le quali non è stato proposto appello;

Considerato che da tali decisioni passate in giudicato emerge in modo netto la natura di mera rettifica della correzione delle tavole grafiche del vigente PRG del Comune di Barletta richiesta da parte ricorrente;

Considerato, pertanto, che i provvedimenti impugnati appaiono elusivi del giudicato, oltre ad essere affetti da difetto di motivazione della ritenuta opzione per gli adempimenti procedurali di cui all'art.16 L.R. n. 56/1980 ed evidente travisamento dei fatti;

Considerato che nulla debba disporsi sulle spese, stante la mancata costituzione della Amministrazione intimata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l'effetto annullando le due note regionali in oggetto.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)